Conto corrente con la posta

Anno 81° — Numero 262

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Roma - Sabato, 9 novembre 1940 - Anno XIX

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 - 50-033 - 53-914

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	108	63	45
All'estero (Paesi dell'Unione Postale)	»	240	140	100
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I)	»	72	45	31,50
All'estero (Paesi dell'Unione Postale)	»	160	100	70

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. **45** — Estero L. **100**.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,35 nel Regno, in lire 3 all'estero.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale" veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele, 3; in Napoli, Via Chiaia, 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi delle provincie del Regno.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono: in ROMA - presso la Libreria dello Stato - Palazzo del Ministero delle Finanze. La sede della Libreria dello Stato in Milano: Galleria Vittorio Emanuele, 3; è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI

LEGGI E DECRETI

LEGGE 2 ottobre 1940-XVIII, n. 1501.
Costituzione dell'Ente Nazionale Metano.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

E' costituito, con sede in Roma, un Ente di diritto pubblico denominato « Ente Nazionale Metano » (E.N.Met.).
L'Ente ha personalità giuridica e gestione autonoma.

Art. 2.

L'Ente ha le seguenti finalità:

1) eseguire, coordinare, inquadrandole in un piano generale, e controllare le ricerche di sorgenti e giacimenti metaniferi nel territorio nazionale e provvedere alla coltivazione di essi;

2) prendere o promuovere provvedimenti:
per sviluppare e coordinare la produzione del metano;
per disciplinarne ed assicurarne la vendita e la distribuzione;
per la più redditizia utilizzazione del metano naturale, industriale e biologico;
per la formazione e l'utilizzazione di maestranze e dirigenti tecnici specializzati nelle ricerche e nello sfruttamento degli idrocarburi;

3) eseguire, promuovere e coordinare studi ed esperienze intesi a migliorare ed a perfezionare i mezzi ed i metodi di ricerca, di coltivazione, produzione, distribuzione ed utilizzazione del metano, diffondendone i risultati fra le categorie interessate.

Con decreto del Ministro per le corporazioni, di concerto con quello per le finanze, potranno essere affidati all'Ente altri compiti inerenti alla produzione, alla distribuzione ed alla utilizzazione del metano.

Art. 3.

In relazione alle finalità di cui all'art. 2 della presente legge, l'Ente Nazionale Metano è autorizzato:

a) ad assumere partecipazioni azionarie in società costituite o da costituirsi che abbiano per oggetto la ricerca e la coltivazione di sorgenti e giacimenti metaniferi e la produzione del metano industriale e biologico;

b) a chiedere per sè e per le società da esso o con la sua partecipazione costituite, permessi di ricerca e di coltivazione di sorgenti e giacimenti metaniferi, a norma del R. decreto 29 luglio 1927-V, n. 1443;

c) ad effettuare ricerche e coltivazioni di sorgenti e giacimenti metaniferi ed impianti per la produzione di metano biologico;

d) a rilevare quelle concessioni per le quali il Ministero delle corporazioni abbia decretata la decadenza a norma del successivo art. 5;

e) ad incoraggiare, mediante premi e sussidi, l'esercizio di permessi di ricerca di sorgenti e giacimenti metaniferi accordati a privati, ed a concedere, con l'autorizzazione del Ministro per le finanze di concerto col Ministro per le corporazioni, mutui, sovvenzioni e sussidi alle società metanifere, delle quali l'Ente possegga almeno la maggioranza azionaria, allo scopo di assicurarne lo sviluppo tecnico ed economico;

f) a stabilire le caratteristiche tecniche del metano ed a disciplinarne ed a controllarne la vendita, la distribuzione e l'utilizzazione, allo scopo di assicurare la continuità e la regolarità dei rifornimenti ed il più redditizio ed economico impiego del metano e dei relativi mezzi di trasporto, prendendo o promuovendo i necessari provvedimenti;

g) a costruire ed a gestire metanodotti, stazioni di compressione e di distribuzione, sia direttamente sia avvalendosi di società o ditte private, ed a disciplinare la costruzione delle stazioni di compressione e di distribuzione e di deposito;

h) a disciplinare ed a controllare, d'intesa con le competenti Amministrazioni statali, l'approvvigionamento delle materie prime e dei prodotti industriali necessari alla ricerca, produzione, coltivazione, compressione, trasporto, distribuzione ed utilizzazione del metano naturale, industriale e biologico; per gli approvvigionamenti dall'estero che risultino indispensabili, l'Ente concorderà con i Ministeri per le finanze, per gli scambi e per le valute, per le corporazioni, per le comunicazioni e col Sottosegretariato per le fabbricazioni di guerra, le modalità più opportune per semplificare, accelerare ed assicurare le importazioni;

i) a proporre provvedimenti per l'unificazione dei materiali e delle apparecchiature per il trasporto, la distribuzione e l'utilizzazione del metano;

l) a preordinare, dirigere e coordinare, secondo le disposizioni del Ministro per le corporazioni, di concerto col Ministro per l'interno, la mobilitazione civile degli enti indispensabili alla produzione ed alla distribuzione del metano in caso di emergenza.

Art. 4.

L'Ente ha un capitale di 20 milioni fornito dallo Stato.
E' ammessa, per una quota non superiore al 40 per cento dell'importo complessivo sopraricordato, la partecipazione di Istituti finanziari, di risparmio, di previdenza sociale e di assicurazione, che ne facciano domanda al Ministro per le finanze entro due mesi dalla pubblicazione della presente legge.
Ciascun Ente partecipante è responsabile solamente per la quota sottoscritta.
Nel termine di tre mesi dalla data della presente legge, lo Stato e gli Enti eventualmente partecipanti provvederanno al versamento di 6/10 delle rispettive quote sottoscritte; gli altri decimi saranno versati su deliberazione motivata del Consiglio di amministrazione dell'Ente Nazionale Metano, approvata dal Ministro per le corporazioni di concerto col Ministro per le finanze, in ogni caso non prima del 1° gennaio 1941-XIX.
Gli Enti partecipanti sono autorizzati alla sottoscrizione del capitale dell'Ente Nazionale Metano, anche in deroga alle disposizioni di legge, di regolamento e di statuto per ciascuno di essi in vigore.

Art. 5.

I concessionari di permessi di ricerca e di coltivazione di sorgenti e giacimenti metaniferi che entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge non abbiano provveduto alla ricerca ed allo sfruttamento delle sorgenti e dei giaci-

menti metaniferi con metodi e mezzi finanziari e tecnici adeguati, saranno dichiarati decaduti da qualsiasi diritto di concessione, con decreto del Ministro per le corporazioni.

La valutazione di tali elementi è rimessa al giudizio insindacabile del Ministro per le corporazioni.

Le sorgenti e i giacimenti per i quali sia intervenuta la dichiarazione di decadenza potranno, con decreto del Ministro per le corporazioni, essere date in concessione all'Ente Nazionale Metano.

Art. 6.

Sono organi dell'Ente:

a) il presidente;
b) il Consiglio di amministrazione;
c) il Collegio dei sindaci.

L'Ente è amministrato da un Consiglio composto da un presidente e da dodici membri nominati dal DUCE del Fascismo, Capo del Governo, su proposta del Ministro per le corporazioni di concerto con quello per le finanze.

Nei membri del Consiglio dovranno essere compresi:

due rappresentanti del Ministero delle corporazioni (uno della Direzione generale dell'industria ed un funzionario tecnico della Direzione generale delle miniere);

un rappresentante del Ministero delle finanze;

un rappresentante del Ministero delle comunicazioni;

due funzionari del Ministero dell'interno, anche in rappresentanza dei Comuni presso i quali sono in esercizio o verranno costruiti impianti per la produzione del metano biologico;

un rappresentante del Ministero dei lavori pubblici.

Nel caso di partecipazione degli Enti di cui al precedente art. 4, uno o due dei componenti del Consiglio verranno scelti fra coloro che saranno designati dagli Enti medesimi.

Fra i membri del Consiglio verrà nominato un Amministratore delegato, che ricoprirà anche la carica di direttore generale.

L'Ente si obbliga con la firma del presidente o con quella dell'amministratore delegato direttore generale.

I componenti del Consiglio durano in carica quattro anni e possono essere riconfermati.

Art. 7.

Il Collegio dei sindaci è composto di tre membri da nominarsi ogni tre anni dal presidente della Corte dei conti, dal Ministro per le finanze e dal Ministro per le corporazioni.

Il Collegio dei sindaci esercita presso l'Ente funzioni di controllo analoghe a quelle stabilite dall'art. 184 del Codice di commercio.

Art. 8.

L'Ente è posto sotto la sorveglianza dei Ministeri delle corporazioni e delle finanze.

Ai predetti Ministeri l'Ente rimette per l'approvazione, all'inizio di ciascun esercizio finanziario, il programma di azione che intende svolgere, e, alla fine, il proprio bilancio.

Per grave inosservanza delle disposizioni di legge e di regolamento o statutarie, o per gravi irregolarità di gestione, il Ministro per le corporazioni, di concerto col Ministro per le finanze, sentito il Consiglio di Stato, potrà promuovere il Regio decreto di scioglimento del Consiglio di amministrazione dell'Ente.

Con lo stesso decreto verrà provveduto alla nomina di un commissario che avrà i poteri del Consiglio.

La gestione commissariale avrà la durata di sei mesi e potrà in casi eccezionali, essere prorogata per uguale periodo.

Art. 9.

Con decreto Reale, su proposta del Ministro per le corporazioni, di concerto coi Ministri per le finanze, per l'interno e per le comunicazioni, da emanarsi ai sensi dell'art. 1, n. 3, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100, sarà approvato lo statuto per regolare l'amministrazione ed il funzionamento dell'Ente.

Art. 10.

Con decreto del Ministro per le finanze sarà provveduto alle variazioni di bilancio occorrenti per l'esecuzione della presente legge.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 2 ottobre 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — RICCI — DI REVEL — GRANDI — HOST VENTURI — SERENA

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

LEGGE 8 ottobre 1940-XVIII, n. 1502.

Collocamento « fuori quadro » dei militari della Regia guardia di finanza a disposizione del Ministero delle corporazioni per il servizio della distribuzione dei generi alimentari e del controllo degli stabilimenti dell'industria alimentare.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

In deroga al disposto dell'art. 7 - terzo comma - del Regio decreto-legge 18 dicembre 1939-XVIII, n. 2222, sui servizi degli approvvigionamenti e della distribuzione dei generi alimentari in periodo di guerra, sono collocati « fuori quadro » ai sensi dell'art. 1 - ultimo comma - della legge 20 marzo 1940-XVIII, n. 234, i militari in servizio effettivo della Regia guardia di finanza a disposizione del Ministero delle corporazioni per il servizio della distribuzione dei generi alimentari e del controllo degli stabilimenti dell'industria alimentare per un periodo di tempo presumibilmente superiore ai sei mesi.

Art. 2.

La presente legge entra in vigore dal 10 giugno 1940-XVIII.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 8 ottobre 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL — RICCI

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

LEGGE 14 ottobre 1940-XVIII, n. 1503.

Abrogazione dell'art. 1 del R. decreto 30 dicembre 1923-II, n. 2842, riguardante l'estensione al personale militare della Regia aeronautica del regolamento di disciplina militare per il Regio esercito.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

L'art. 1 del R. decreto 30 dicembre 1923-II, n. 2842, riguardante l'estensione al personale militare della Regia aeronautica, del regolamento di disciplina militare per il Regio esercito, è abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di disciplina militare per la Regia aeronautica.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 14 ottobre 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — GRANDI

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

LEGGE 21 ottobre 1940-XVIII, n. 1504.

Regolazione dei rapporti tra Comuni ed appaltatori delle imposte di consumo in dipendenza degli aumenti di retribuzione concessi al personale e modifiche alla legge 23 giugno 1939-XVII, n. 901.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Salvo contrarie clausole contrattuali, gli aumenti di retribuzione corrisposti dagli appaltatori delle imposte di consumo al personale dipendente in servizio, con decorrenza dal 25 marzo 1940-XVIII, in base al contratto collettivo 19 marzo 1940-XVIII, intervenuto tra la Confederazione fascista delle aziende del credito e della assicurazione e la Confederazione fascista dei lavoratori delle aziende stesse, sono posti per il loro effettivo ammontare a carico dei Comuni.

Sono posti del pari a carico dei Comuni, e salvo contrarie clausole contrattuali:

a) gli aumenti di retribuzione attuati con contratto collettivo 7 marzo 1939-XVII, pubblicato sul Bollettino ufficiale del Ministero delle corporazioni del 20 marzo 1939-XVII, fascicolo 199, allegato 1540, ed approvati dal Comitato corporativo centrale nella riunione dell'8 marzo 1939-XVII;

b) la gratifica natalizia disposta dall'Accordo confederale del 1° dicembre 1939-XVIII e di cui al contratto collettivo 21 aprile 1940-XVIII, pubblicato sul Bollettino ufficiale del Ministero delle corporazioni del 25 luglio 1940-XVIII, fascicolo 232, allegato 2093;

c) gli aumenti dei contributi per gli assegni familiari di cui all'Accordo confederale del 12 dicembre 1939-XVIII;

d) gli aumenti di retribuzione per effetto dell'Accordo confederale del 1° dicembre 1939-XVIII.

Le disposizioni dei comma precedenti non si applicano pei titoli particolarmente indicati agli appalti conferiti o confermati successivamente alle date degli intervenuti rispettivi accordi.

La definizione delle eventuali controversie fra Comuni ed appaltatori ha luogo secondo la procedura stabilita dal Regio decreto-legge 25 gennaio 1931-IX, n. 36.

Art. 2.

A fronteggiare gli oneri derivanti dalla applicazione delle disposizioni di cui all'articolo precedente, i Comuni, in caso d'insufficienza dei proventi di cui ai successivi articoli 3 e 4, sono autorizzati ad istituire un addizionale sui proventi delle riscossioni per imposte di consumo.

Detto addizionale dovrà essere contenuto entro il limite insuperabile del 2 per cento, sarà determinato, con l'approvazione della autorità di tutela, in ragione dell'effettivo fabbisogno ed avrà durata non ulteriore alla scadenza dei contratti di appalto dai quali consegue l'accollo ai Comuni degli oneri suindicati.

Negli appalti ad aggio sull'importo dell'addizionale da versare ai Comuni compete agli appaltatori l'aggio del 4 per cento.

Negli appalti a canone fisso, il provento dell'addizionale compete agli appaltatori, i quali sono tenuti a versare ai Comuni una maggiorazione percentuale del canone annuo convenuto in misura identica all'importo dell'addizionale deliberato dai Comuni.

Art. 3.

L'art. 70 del testo unico 14 settembre 1931-IX, n. 1175, sostituito con l'articolo unico, lettera *a*), della legge 23 giugno 1939-XVII, n. 901, è modificato nei seguenti sensi:

« Le somme riscosse per multe ed ammende, dopo prelevate le spese, sono devolute in parti centesimali come segue:

a) 50 per cento al Comune, anche in caso di gestione appaltata;

b) 15 per cento a profitto della massa degli agenti delle imposte di consumo;

c) 5 per cento da versare ad apposito capitolo del bilancio di entrata dello Stato;

d) 30 per cento ad un fondo speciale per premi di diligenza da conferirsi a coloro che hanno contribuito alla scoperta e all'accertamento dei reati.

« Le norme per il conferimento di tali premi saranno stabilite nel regolamento.

« Se la somma riscossa a titolo di pena pecuniaria supera le lire diecimila, la quota da ripartire è, in ogni caso, limitata a questa cifra e l'eccedenza va a profitto del Comune.

« Le questioni concernenti il riparto delle dette quote sono decise in sede amministrativa ai termini del successivo art. 90.

« In relazione al versamento di cui alla lettera *c*) sarà provveduto, con decreti del Ministro per le finanze, ad assegnare ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero delle finanze, un fondo occorrente per spese inerenti al servizio centrale delle imposte di consumo che in nessun caso potrà eccedere, per ciascun esercizio, l'ammontare del gettito del detto 5 per cento ».

Art. 4.

Il comma aggiunto all'art. 100 del testo unico 14 settembre 1931-IX, n. 1175, con l'articolo unico, lettera *c*), della legge 23 giugno 1939-XVII, n. 901, è modificato come appresso:

« L'importo del diritto di statistica di cui al n. 1 è devoluto al Comune anche nel caso di gestione appaltata, salvo deduzione, a favore dell'appaltatore, del pattuito aggio.

« Negli appalti a canone fisso spetta all'appaltatore un aggio di riscossione del 4 per cento sull'importo dei diritti di statistica ».

Art. 5.

Sino all'entrata in vigore della presente legge, qualora gli oneri degli aumenti di retribuzione al personale siano stati sopportati in tutto o in parte dai Comuni, devono intendersi a questi attribuiti per l'intero o in ragione proporzionale all'onere effettivamente sopportato la quota del 20 per cento sulle somme riscosse per multe ed ammende e i due terzi dell'importo del diritto di statistica, disposti dalla legge 23 giugno 1939-XVII, n. 901.

Il Ministro per le finanze emanerà le opportune disposizioni circa le modalità di attuazione della presente norma.

Art. 6.

La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 21 ottobre 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

LEGGE 21 ottobre 1940-XVIII, n. 1505.

Facilitazioni per il pagamento delle pensioni e di altri assegni spettanti ai richiamati alle armi durante l'attuale stato di guerra.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

La facoltà di delega concessa dalla lettera *B* dell'art. 2 del R. decreto-legge 13 febbraio 1927-V, n. 165, è estesa anche ai casi in cui i pensionati o assegnatari siano richiamati alle armi durante l'attuale stato di guerra.

In tali casi il pagamento delle pensioni ed assegni verrà effettuato senza la produzione dei documenti prescritti dall'art. 10 del R. decreto 24 aprile 1927-V, n. 677, e gli adempimenti previsti dall'art. 23 del Regio decreto stesso per gli ufficiali dello stato civile e le autorità incaricate della tenuta dei registri anagrafici saranno assolti dagli enti militari dai quali i richiamati rispettivamente dipendono.

Art. 2.

La presente legge entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 21 ottobre 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

REGIO DECRETO 30 luglio 1940-XVIII, n. 1506.

Erezione in ente morale dell'Asilo infantile « Dott. Angelo Iori e Maria Olmi », con sede in Villa Minozzo (Reggio Emilia).

N. 1506. R. decreto 30 luglio 1940, col quale, sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per l'interno, l'Asilo infantile « Dott. Angelo Iori e Maria Olmi », con sede in Villa Minozzo (Reggio Emilia) viene eretto in ente morale sotto amministrazione autonoma e ne viene approvato il relativo statuto organico.

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 *ottobre* 1940-XVIII

REGIO DECRETO 13 settembre 1940-XVIII, n. 1507.

Autorizzazione alla Regia università di Firenze ad accettare una donazione.

N. 1507. R. decreto 13 settembre 1940, col quale, sulla proposta del Ministro per l'educazione nazionale, la Regia università di Firenze viene autorizzata ad accettare la donazione, disposta in suo favore dall'avv. comm. Gustavo Colosi, quale segretario del Sindacato fascista avvocati e procuratori per la circoscrizione del Tribunale di Firenze e presidente del Direttorio del Sindacato stesso, di tutto il fondo librario, nonchè di tutto il mobilio della biblioteca di detto Sindacato.

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 *ottobre* 1940-XVIII

REGIO DECRETO 13 settembre 1940-XVIII, n. 1508.

Costituzione della Società italiana di anatomia patologica.

N. 1508. R. decreto 13 settembre 1940, col quale, sulla proposta del Ministro per l'educazione nazionale, viene costituita la Società italiana di anatomia patologica e ne viene approvato il relativo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 *ottobre* 1940-XVIII

REGIO DECRETO 17 settembre 1940-XVIII, n. 1509.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione in parrocchia della Chiesa di Santa Maria della Presentazione, in frazione La Salute del comune di San Stino di Livenza (Venezia).

N. 1509. R. decreto 17 settembre 1940, col quale, sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto del Vescovo di Concordia in data 31 marzo 1940, relativo alla erezione della parrocchia di Santa Maria della Presentazione nella Chiesa dallo stesso titolo, in frazione La Salute del comune di San Stino di Livenza (Venezia).

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 *ottobre* 1940-XIX

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI, 2 novembre 1940-XIX.

Nomina dei membri del Collegio sindacale della Banca Agricola Cosentina, in liquidazione, con sede in Cosenza.

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO
PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375 sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, 7 aprile 1938-XVI, n. 636, e 10 giugno 1940-XVIII, n. 933;

Veduto il proprio decreto in data 22 marzo 1940-XVIII, n. 1231, con il quale il dott. prof. Pietro Allegrini, ai sensi dell'art. 86-*bis* del citato R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, è stato nominato liquidatore della Banca Agricola Cosentina, con sede in Cosenza, in liquidazione;

Considerata la necessità di provvedere anche alla nomina dei componenti il Collegio sindacale della predetta azienda di credito;

Decreta:

I signori rag. Gaetano Cretella, dott. Antonio Grimaldi e prof. dott. Giuseppe Greco sono nominati membri del Collegio sindacale della Banca Agricola Cosentina, con sede in Cosenza, in liquidazione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 2 novembre 1940-XVIII

MUSSOLINI

(4254)

DECRETO MINISTERIALE 4 ottobre 1940-XVIII.

Requisiti degli apparecchi radiofonici riceventi Radio Roma.

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il Codice postale e delle telecomunicazioni approvato con decreto 27 febbraio 1936-XIV, n. 645;

Vista la legge 12 luglio 1940 XVIII, n. 1106;

Sentito il Consiglio di amministrazione delle poste e dei telegrafi;

Decreta:

Art. 1.

E' assegnata la denominazione « Radio Roma » agli apparecchi contemplati dalla legge 12 luglio 1940-XVIII, n. 1106, i quali dovranno presentare i requisiti appresso indicati per ottenere l'approvazione prevista dalla legge stessa e beneficiare della tassa ridotta di L. 10;

a) essere del tipo supereterodina a tre valvole, compresa la raddrizzatrice, e alimentati integralmente in corrente alternata;

b) essere contenuti in mobile di legno di unica forma e dimensioni, e dotati di due comandi e scala parlante, conformemente al campione approvato dall'Amministrazione delle poste e dei telegrafi;

c) portare apposito contrassegno applicato a cura dell'Amministrazione delle poste e dei telegrafi.

Art. 2.

Il contrassegno di cui all'art. 1 *c*) sarà costituito da un piombino applicato nella parte posteriore del telaio dell'apparecchio, portante impressi sul recto l'emblema dello Stato, racchiuso in una circonferenza zigrinata del diametro di 12 millimetri e sul verso, entro una circonferenza uguale a quella del recto, un Fascio Littorio verticale al centro, e le diciture « Radio » e « Roma » rispettivamente a sinistra e a destra del Fascio.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 4 ottobre 1940-XVIII

Il Ministro per le comunicazioni
HOST VENTURI

Il Ministro per le finanze
DI REVEL

(4247)

DECRETO MINISTERIALE 24 agosto 1940-XVIII.

Caratteristiche del contrassegno della tassa di circolazione per i veicoli a trazione animale per l'anno 1941-XIX.

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

Visti gli articoli 214, 216, 219 e 224 del testo unico delle leggi per la finanza locale, approvato con R. decreto 14 settembre 1931, n. 1175;

Visto il decreto del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, 24 gennaio 1940-XVIII, con il quale viene affidata alla « Gioventù Italiana del Littorio » la fornitura, per il triennio 1941-XIX - 1943-XXI, dei contrassegni metallici per la riscossione della tassa di circolazione sui veicoli a trazione animale;

Di concerto con il Ministro per le finanze;

Decreta:

Art. 1.

Il contrassegno per la riscossione della tassa di circolazione sui veicoli a trazione animale, di cui all'articolo 214 del testo unico delle leggi per la finanza locale, approvato con R. decreto 14 settembre 1931, n. 1175, è costituito, per l'anno 1941-XIX, da una targa in lamierino di alluminio (titolo 99) ramato, dello spessore di mm. 0,4 a forma rettangolare con spigoli centinati ed un rialzo a semicerchio nel centro del lato superiore. Essa ha, inoltre, la lunghezza di mm. 91 e l'altezza di mm. 49 al centro di mm. 43 ai lati.

La targa porta impresso, in rilievo, nella parte mediana superiore, un marchio, a forma di ruota raggiata, con nel mezzo il Fascio Littorio, al lato sinistro, la cifra 1941 e sotto, leggermente spostata verso il centro, in caratteri più piccoli, la cifra dell'ammontare della tassa di circolazione.

Nel lato destro, ugualmente in rilievo, figura la sigla della provincia, in conformità alla allegata tabella in vigore per la individuazione degli autoveicoli, e, sotto, in caratteri più piccoli, il numero d'ordine progressivo d'individuazione del veicolo; al centro, in alto del campo sinistro, esiste una fessura per l'applicazione del fermaglio automatico, e ai quattro lati sono praticati i fori per il fissaggio della targa al veicolo.

Il fermaglio, costruito in alluminio ottonato, reca sul maschio la sigla « E.N.L.C. » e sulla femmina la sigla « G.I.L. ».

A ogni singolo contrassegno è unito un fermaglio come sopra discritto e un filo di ferro rivestito in canapa della lunghezza di mm. 330.

I detti contrassegni sono da L. 6,25, da L. 12,50, da L. 25, da L. 50 e da L. 100.

Art. 2.

La forma, le dimensioni dei caratteri e delle altre indicazioni, impresse sui contrassegni metallici, risultano dai modelli depositati, a cura della « Gioventù Italiana del Littorio », alla quale è affidata la fornitura dei contrassegni stessi, presso il Ministero delle comunicazioni - Ispettorato generale delle ferrovie, tramvie ed automobili - e presso il Ministero delle finanze - Direzione generale della finanza locale.

Art. 3.

Il prezzo di cessione da parte della « Gioventù Italiana del Littorio » alle Amministrazioni provinciali, è fissato come appresso:

contrassegni da L. 6,25, da L. 12,50 e da L. 25: L. 1,80 ciascuno;

contrassegni da L. 50 e da L. 100: L. 2,80 ciascuno.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 24 agosto 1940-XVIII

Il Ministro per le comunicazioni
HOST VENTURI

Il Ministro per le finanze
DI REVEL

Targhetta tassa veicoli 1941

TABELLA A

Tabella delle sigle di individuazione delle provincie del Regno

Provincia	Sigla	Provincia	Sigla
Agrigento	AG	Brescia	BS
Alessandria	AL	Brindisi	BR
Ancona	AN	Cagliari	CA
Aosta	AO	Caltanissetta	CL
Apuania	AU	Campobasso	CB
Aquila	AQ	Catania	CT
Arezzo	AR	Catanzaro	CZ
Ascoli Piceno	AP	Chieti	CH
Asti	AT	Como	CO
Avellino	AV	Cosenza	CS
Bari	BA	Cremona	CR
Belluno	BL	Cuneo	CN
Benevento	BN	Enna	EN
Bergamo	BG	Ferrara	FE
Bologna	BO	Firenze	FI
Bolzano	BZ	Fiume	FM
Foggia	FG	Potenza	PZ
Forlì	FO	Ragusa	RG
Frosinone	FR	Ravenna	RA
Genova	GE	Reggio Calabria	RC
Gorizia	GO	Reggio Emilia	RE
Grosseto	GR	Rieti	RI
Imperia	IM	Roma	ROMA
Lecce	LE	Rovigo	RO
Littoria	LT	Salerno	SA
Livorno	LI	Sassari	SS
Lucca	LU	Savona	SV
Macerata	MC	Siena	SI
Mantova	MN	Siracusa	SR
Matera	MT	Sondrio	SO
Messina	ME	Spezia	SP
Milano	MI	Taranto	TA
Modena	MO	Teramo	TE
Napoli	NA	Terni	TR
Novara	NO	Torino	TO
Nuoro	NU	Trapani	TP
Padova	PD	Trento	TN
Palermo	PA	Treviso	TV
Parma	PR	Trieste	TS
Pavia	PV	Udine	UD
Perugia	PG	Varese	VA
Pesaro	PS	Venezia	VE
Pescara	PE	Vercelli	VC
Piacenza	PC	Verona	VR
Pisa	PI	Vicenza	VI
Pistoia	PT	Viterbo	VT
Pola	PL	Zara	ZA

Roma, addì 24 agosto 1940-XVIII

Il Ministro per le comunicazioni
HOST VENTURI

Il Ministro per le finanze
DI REVEL

(4192)

DECRETO MINISTERIALE 28 ottobre 1940-XVIII.
Nomina del sig. Gardini Andrea Vinicio a rappresentante di agente di cambio presso la Borsa di Torino.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista la domanda con la quale il sig. Francesco Ferraris, agente di cambio presso la Borsa di Torino, ha chiesto la nomina a proprio rappresentante del sig. Gardini Andrea Vinicio;

Visto il relativo atto di procura;

Visti i pareri favorevoli al riguardo espressi dal Consiglio provinciale delle corporazioni, dalla Deputazione di borsa e dal Comitato direttivo degli agenti di cambio di Torino;

Visti i Regi decreti-legge 7 marzo 1925-III, n. 222, e 9 aprile 1925-III, n. 375;

Decreta:

Il sig. Gardini Andrea Vinicio è nominato rappresentante del sig. Francesco Ferraris, agente di cambio presso la Borsa di Torino.

Roma, addì 28 ottobre 1940-XVIII

Il Ministro: DI REVEL

(4225)

DECRETO MINISTERIALE 23 ottobre 1940-XVIII.
Disciplina del movimento dei carburanti destinati a provvista di bordo nei motopescherecci.

IL MINISTRO PER LE FINANZE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER LE CORPORAZIONI
PER LE COMUNICAZIONI
E CON
IL COMMISSARIATO GENERALE PER LA PESCA

Visti gli articoli 32, 41, 42 e 46 del testo unico delle leggi doganali e gli articoli 144 a 150 del relativo regolamento;

Ritenuta la urgente necessità di disciplinare la distribuzione e l'imbarco delle provviste di carburante su motopescherecci nell'interesse dell'industria della pesca e ai fini di un più efficace controllo sul loro consumo;

Determina:

Art. 1.

La speciale procedura del rilascio con bolletta per diritti in sospeso dei carburanti esteri destinati all'azionamento dei motori delle navi e dei galleggianti addetti alla pesca è abrogata a datare dal 1° gennaio 1941-XIX.

Tuttavia fino ad esaurimento delle partite in corso alla data del 1° gennaio p. v. saranno osservate le norme preesistenti.

Art. 2.

Salvo quanto è stabilito dal presente decreto, dal 1° gennaio p. v. anche per le provviste destinate alle barche da pesca dovranno osservarsi le comuni discipline doganali sia per ciò che riguarda i depositi in locali di proprietà privata ove il carburante schiavo di diritti di confine o di imposta di fabbricazione dev'essere custodito in attesa di imbarco, sia per quanto riflette le formalità per l'invio a bordo di tali provviste.

Art. 3.

Quando alla fornitura dei carburanti di cui all'art. 1 venga provveduto dai Consorzi cooperativi di armatori di motopescherecci costituiti e vigilati dall'Ente nazionale della cooperazione oppure da altri enti costituiti per la distribuzione del carburante e sottoposti alla vigilanza del Commissariato generale per la pesca saranno osservate le norme di cui ai successivi articoli 4, 5, 6, 7, 8 e 9.

In casi eccezionali, ove in uno scalo peschereccio non esista uno degli Enti anzidetti o questi non siano sufficientemente attrezzati per il servizio di distribuzione del carburante, le norme predette saranno estese alla ditta privata che — sentito il Commissariato generale per la pesca — avrà l'incarico di disimpegnare tale servizio.

Art. 4.

L'Ente o la Ditta privata che intenda assumere il servizio di cui al precedente articolo presso uno scalo marittimo dovrà farne domanda al direttore superiore della Circoscrizione doganale competente per territorio, dichiarando:

a) il nominativo del gestore;

b) la precisa ubicazione dei locali di custodia del carburante, che dovranno essere in prossimità del luogo ove abitualmente attraccano i natanti da pesca;

c) la ditta o le ditte fornitrici del carburante e i depositi ove saranno effettuati i prelevamenti.

Inoltre il richiedente dovrà:

1° comprovare che l'Ente è legalmente costituito e riconosciuto dall'Ente nazionale fascista della cooperazione o dal Commissariato generale per la pesca;

2° allegare il nulla osta del Commissariato generale per la pesca;

3° obbligarsi di destinare il carburante immagazzinato esclusivamente al rifornimento delle navi e dei galleggianti da pesca, rendendosi garante della regolarità della gestione;

4° dare la prova che ha ottenuto la concessione dal Ministero delle corporazioni e da quello delle finanze ai sensi e per gli effetti dell'art. 11 del R. decreto-legge 2 novembre 1933, n. 1741.

Per i depositi di capacità inferiore ai 10 mc. sarà sufficiente, giusta l'art. 2 del R. decreto-legge 8 ottobre 1936, n. 2018, la prova che il richiedente ha ottenuto il nulla osta delle competenti autorità agli effetti delle norme di sicurezza di cui al decreto 31 luglio 1934 del Ministero dell'interno.

In ogni caso i richiedenti dovranno ottenere la concessione da parte dell'autorità competente circa l'uso del suolo pubblico occorrente per la gestione del servizio;

5° sottostare a tutte le altre norme che la dogana riterrà opportuno imporre per disciplinare il movimento di introduzione e di estrazione degli oli, compreso l'obbligo della doppia chiave di cui una in possesso dell'ufficio doganale.

Art. 5.

Qualora concorrano tutte le condizioni previste dai precedenti articoli 3 e 4 e nulla osti da parte dell'autorità finanziaria, specie nei riguardi della solidità dell'Ente o della Ditta privata che intende assumere la gestione del servizio di che si tratta, il direttore superiore della Circoscrizione doganale rilascia il permesso di rifornire i motopescherecci di carburante con le norme degli articoli 6, 7, 8 e 9 del presente decreto, dandone avviso alla Dogana o all'Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione che ha giurisdizione sul deposito dal quale sarà prelevata la merce destinata a provvista delle navi e dei natanti adibiti alla pesca.

Art. 6.

I prelevamenti dai depositi di oli minerali, degli oli da gas e dei residui della lavorazione da usare direttamente come combustibili, destinati, quale provvista, per azionare i motori delle navi e dei galleggianti addetti alla pesca avrà luogo con bolletta di cauzione per merci estere o con bolletta di cauzione C/21 secondo che si tratti di prodotto estero schiavo di diritti di confine o di prodotto nazionale vincolato all'imposta di fabbricazione.

Art. 7.

La dichiarazione doganale di spedizione della merce estera con bolletta di cauzione o la richiesta di spedizione del prodotto nazionale oltre ad avere i prescritti requisiti, dovrà indicare lo scalo peschereccio e la ditta cui la partita è destinata e contenere l'esplicita obbligazione di dare esito alla partita medesima nel termine di mesi tre dalla data di uscita della merce dal deposito mittente.

Non sarà, tuttavia, dato corso all'operazione se la Dogana o l'Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione non avrà ricevuto l'avviso di cui al precedente art. 5.

Art. 8.

Le spedizioni sotto vincolo cauzionale da effettuarsi a termini del precedente art. 6 dovranno essere contenute in carri o recipienti piombati, e, ove occorra, accompagnate da campione suggellato.

All'atto dell'arrivo della merce a destino, ove l'imbarco sui motopescherecci non abbia subito luogo, sarà ammesso lo scarico frazionato della bolletta di cauzione, semprechè la merce venga introdotta nei locali di custodia di cui all'art. 4.

Il prodotto sarà immesso nei detti locali con la scorta della bolletta di cauzione, previo accertamento dell'incolumità dei suggelli e dei caratteri organolettici della merce, la quale dovrà corrispondere alle indicazioni del documento che l'accompagna.

Qualora all'arrivo sorgano fondati sospetti sulla identità, la merce sarà, nei modi prescritti, sottoposta all'esame del competente laboratorio chimico compartimentale delle dogane.

In tal caso la merce potrà essere ugualmente imbarcata, prenotando lo scarico sulla bolletta di cauzione, salvo a renderlo definitivo quando, dalla analisi, risulti confermata la identità del prodotto in confronto del relativo documento.

Per le eventuali differenze riscontrate all'arrivo in confronto della bolletta di cauzione sarà proceduto immediatamente a termini della legge e del regolamento doganale.

Art. 9.

Ogni concessionario dovrà tenere un registro di carico e scarico previamente vidimato dalla Dogana da cui risultino, dalla parte del carico, le partite di carburante introdotte in magazzino e, dalla parte dello scarico, le singole estrazioni per imbarco su motopescherecci con riferimento ai documenti di arrivo e di imbarco.

Art. 10.

I marittimi al comando di navi o di galleggianti, muniti di motore, addetti alla pesca dovranno provvedersi del libretto di controllo degli imbarchi e dei consumi di carburante conforme all'unito modello.

Tale libretto sarà diviso in tre parti per annotarvi:

a) le caratteristiche del natante con riferimento alle relative carte di bordo e i dati tecnici del rispettivo motore con indicazione del consumo medio orario di carburante in rapporto alla potenzialità del motore stesso;

b) gli imbarchi di carburante con indicazione della bolletta doganale rilasciata per ciascuna provvista;

c) le ore di moto ed i conseguenti consumi di carburante.

Le annotazioni di cui alla lettera *a*) saranno autenticate dall'autorità marittima in base ai dati controllati dal RINA, gli imbarchi di carburante saranno annotati dalla dogana, nella parte *b*), all'atto del rilascio delle bollette doganali che legittimano i singoli imbarchi e le annotazioni di cui alla lettera *c*) saranno apposte direttamente dal marittimo che comanda la nave o il galleggiante oppure, in sua vece, dal motorista e saranno controllate dalla Dogana e dal Servizio di finanza secondo le norme dei successivi articoli.

Art. 11.

Nessun imbarco di carburante sarà consentito se il comandante del motopeschereccio non esibirà il libretto di controllo, vidimato dall'autorità marittima, previsto dal precedente articolo.

La Dogana, accertatasi che i consumi di carburante precedentemente denunciati sono congrui in rapporto alla potenzialità del motore ed alle ore di moto registrate nella parte *C*, consentirà l'estrazione del prodotto dal locale di custodia, previa verifica e rilascerà la bolletta per l'imbarco della nuova provvista, annotandola nella parte *B* del libretto medesimo.

Tali bollette, che saranno staccate dal Mod. A/24, dovranno riportare tanto il « visto imbarcare » quanto « il visto a bordo » da parte della Regia guardia di finanza e saranno ritirate dall'esercente del servizio per essere esibite alla dogana a termini del successivo art. 14.

Art. 12.

È in facoltà della Regia guardia di finanza di farsi esibire in qualunque momento il libretto di controllo e di assicurarsi della esattezza dei dati in esso esposti e tale riscontro dovrà particolarmente eseguirsi all'atto dell'approdo e della partenza delle barche da pesca, come durante le operazioni di imbarco del carburante.

Art. 13.

In prova dei compiuti riscontri, tanto la Dogana, quanto la Regia guardia di finanza apporranno il visto dopo l'ultima registrazione.

Art. 14.

Alla scadenza del trimestre di validità della bolletta di cauzione sarà dato scarico al documento per la qualità di carburante che risulti complessivamente imbarcata: a tale uopo l'esercente del servizio dovrà esibire le bollette originali che hanno legittimato ogni imbarco del carburante sui motopescherecci.

Per comprovati motivi il direttore superiore della circoscrizione doganale potrà consentire che l'imbarco del carburante possa effettuarsi anche dopo la scadenza del trimestre di validità del documento.

Art. 15.

Agli effetti dell'art. 144 del regolamento doganale l'annotazione delle provviste di bordo di camburante sul libretto di controllo, di cui al precedente art. 10 tiene luogo della loro iscrizione sul manifesto di partenza, eppertanto le barche da pesca che sono fornite di tale libretto potranno fruire della agevolezza prevista dall'art. 148 dello stesso regolamento e sono altresì autorizzate a valersi del manifesto con validità trimestrale senza obbligo di annotare su tale documento gli imbarchi di carburante effettuati a mente dei precedenti articoli, purchè i motopescherecci non compiano alcuna operazione di traffico.

Su tale manifesto sarà fatto riferimento al libretto di controllo.

Art. 16.

Senza pregiudizio delle pene previste dalla legge doganale per il reato contrabbando e per le differenze emerse dallo scarico delle bollette di cauzione, chiunque contravviene alle disposizioni del presente decreto potrà essere escluso dalla gestione del servizio di rifornimento dei carburanti ai motopescherecci con le agevolezze previste dal presente decreto.

L'esclusione potrà avere carattere permanente o temporanea e sarà pronunciata dagli Intendenti di finanza.

Roma, addì 23 ottobre 1940-XVIII

Il Ministro per le finanze
DI REVEL

Il Ministro per le corporazioni
RICCI

Il Ministro per le comunicazioni
HOST VENTURI

Il Commissario generale per la pesca
G. RICCI

PARTE *A*

Motopeschereccio . . . .
Stazza netta . . . .
Comandato da . . . .
Persone di equipaggio . . . .
Carte di bordo - Atto di nazionalità N. . . . .
o Licenza da pesca N . . . .
rilasciata da (1) . . . . di . . . .

DATI RELATIVI AL MOTORE

Marca di fabbrica e tipo . . . .
Anno di costruzione . . . .
Matricola N. . . . .
Forza in cavalli asse . . . .
Carburante usato. . . . .
Consumo medio di carburante per ora di moto kg. . . . . .

V. L'AUTORITÀ MARITTIMA

. . . . . *li* . . . . *19* . . *A* . .

(1) Indicare l'Autorità marittima che ha rilasciato il documento. (Dir. Marittima, Capitaneria di Porto, Uff. Circondariale Marittimo, Uff. marittimo locale, Delegazione di spiaggia).

Pag. 5.

PARTE *B*

IMBARCHI DI CARBURANTE

Data	Documento doganale emesso			Quantità di carburante imbarcato	Firma del funzionario che ha eseguito l'iscrizione della provvista
	Qualità	N.	Data		

Pag. 6.

PARTE *C*

SCARICO DEL CARBURANTE

Ore di moto	Consumo effettivo del carburante	Visto del marittimo al comando	Data e firma del	
			Funzionario doganale che ha eseguito il controllo	Agente della R. G. di Finanza che ha eseguito il controllo

(4224)

Pag. 7.

Pag. 8.

DECRETO MINISTERIALE 17 ottobre 1940-XVIII.

Sottoposizione a sequestro della Società Stabilimenti Chercot, con sede a Milano, e nomina del sequestratario.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Ritenuto che dalle informazioni assunte è risultato che la Società Stabilimenti Chercot, con sede a Milano, si trova nelle condizioni previste dal Regio decreto-legge 28 giugno 1940-XVIII, n. 756;

Considerato che, in relazione all'attuale situazione di emergenza, è opportuno sottoporre a sequestro l'azienda predetta, e di affidare al sequestratario l'incarico di continuarne la gestione;

Visto il R. decreto-legge 28 giugno 1940-XVIII, n. 756;

Sentite le Organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

La Società Stabilimenti Chercot, con sede a Milano, è sottoposta a sequestro ed è nominato sequestratario il Consigliere nazionale Luigi Hemmeler.

E' autorizzata la continuazione dell'esercizio dell'attività a cura del sequestratario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 17 ottobre 1940-XVIII

Il Ministro per le finanze DI REVEL — *Il Ministro per le corporazioni* RICCI

(4248)

DECRETO MINISTERIALE 17 ottobre 1940-XVIII.

Sottoposizione a sequestro della Società Genovese Industria Edilizia, con sede a Genova, e nomina del sequestratario.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Ritenuto che dalle informazioni assunte è risultato che la Società Genovese Industria Edilizia, con sede a Genova, si trova nelle condizioni previste dal R. decreto-legge 28 giugno 1940-XVIII, n. 756;

Considerato che, in relazione all'attuale situazione di emergenza, è opportuno sottoporre a sequestro l'azienda predetta, e di affidare al sequestratario l'incarico di continuarne la gestione;

Visto il R. decreto-legge 28 giugno 1940-XVIII, n. 756;

Sentite le Organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

La Società Genovese Industria Edilizia, con sede a Genova, è sottoposta a sequestro ed è nominato sequestratario il Consigliere nazionale Aurelio Moro.

E' autorizzata la continuazione dell'esercizio dell'attività a cura del sequestratario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 17 ottobre 1940-XVIII

Il Ministro per le finanze DI REVEL — *Il Ministro per le corporazioni* RICCI

(4249)

DECRETO MINISTERIALE 10 ottobre 1940-XVIII.

Prezzo di vendita al pubblico dell'elenco generale dei correntisti postali edizione 1940-41-XIX.

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

Visto l'art. 109 del Codice postale e delle telecomunicazioni (R. decreto 27 febbraio 1936-XIV, n. 645);

Visto l'art. 2 del R. decreto-legge 28 maggio 1936-XIV, n. 1047, convertito nella legge 31 dicembre 1936-XV, n. 2028, concernente, tra l'altro, la determinazione dei prezzi degli stampati del servizio dei conti correnti postali;

Riconosciuta la necessità di provvedere ad una ristampa aggiornata dell'elenco generale dei correntisti postali (diviso in sei volumi in ognuno dei quali sono raggruppate alcune Provincie);

Sentito il parere del Consiglio di amministrazione delle poste e telegrafi;

Decreta:

E' autorizzata la ristampa dell'elenco generale dei correntisti postali.

Il prezzo di vendita al pubblico dell'elenco generale dei correntisti postali 1940-41, è fissato in lire quattro per ciascun volume.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale.*

Roma, addì 10 ottobre 1940-XVIII

Il Ministro: HOST VENTURI

(4284)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Cambiamenti di cognome

Con decreto del Ministero dell'interno n. 6588 del 26 settembre 1940, la signora Pontecorvo Rosina di Angelo e di Anna Maria Ricottilli, nata a Roma il 1° marzo 1913 e residente a Roma, è stata autorizzata a sostituire il proprio cognome « Pontecorvo » con quello « Ricottilli » ai sensi dell'art. 3 della legge 13 luglio 1939-XVII, n. 1055.

S'invita chiunque vi abbia interesse a presentare opposizione nel termine di trenta giorni di cui all'art. 5 della citata legge.

(4259)

Con decreto del Ministero dell'interno n. 6588 del 26 settembre 1940-XVIII, il sig. Pontecorvo Ciro di Angelo e di Anna Maria Ricottilli, nato a Roma il 6 agosto 1910 e residente a Roma. è stato autorizzato a sostituire il proprio cognome « Pontecorvo » con quello « Ricottilli » ai sensi dell'art. 3 della legge 13 luglio 1939-XVII, n. 1055.

S'invita chiunque vi abbia interesse a presentare opposizione nel termine di trenta giorni di cui all'art. 5 della citata legge.

(4260)

Con decreto del Ministero dell'interno n. 18385 del 9 settembre 1940-XVIII, la signorina Finzi Adelia di Enrico e di Vicchi Beatrice, nata a Firenze il 18 febbraio 1922, residente a Firenze è stata autorizzata a sostituire il proprio cognome « Finzi » con quello « Vicchi » ai sensi dell'art. 3 della legge 13 luglio 1939-XVII, n. 1055.

S'invita chiunque vi abbia interesse a presentare opposizione nel termine di trenta giorni di cui all'art. 5 della citata legge.

(4261)

Con decreto del Ministero dell'interno n. 18404 del 9 settembre 1940-XVIII le sorelle Luzzatto Vittoria e Amalia di Antonio e di Marotti Celestina, nate a Trieste rispettivamente l'11 giugno 1902 e l'11

maggio 1898, residenti a Trieste, sono state autorizzate a sostituire il proprio cognome « Luzzatto » con quello « Marotti » ai sensi dell'art. 3 della legge 13 luglio 1939-XVII, n. 1055.

S'invita chiunque vi abbia interesse a presentare opposizione nel termine di trenta giorni di cui all'art. 5 della citata legge.

(4262)

Con decreto del Ministero dell'interno n. 16487 del 25 settembre 1940-XVIII il sig. ing. Luzzatto Riccardo fu Italico Attilio e di Brunello Giulia, nato a Roma il 15 ottobre 1895 e residente a Roma, è stato autorizzato a sostituire il proprio cognome « Luzzatto » con quello « Brunello » ai sensi dell'art. 3 della legge 13 luglio 1939-XVII, n. 1055.

S'invita chiunque vi abbia interesse a presentare opposizione nel termine di trenta giorni di cui all'art. 5 della citata legge.

(4263)

Con decreto del Ministero dell'interno n. 20173 del 2 settembre 1940-XVIII il signor dott. Luzzatto Lionello fu Abramo e fu Apollonio Santa, nato a Trieste il 15 dicembre 1895 e residente a Trieste, è stato autorizzato a sostituire il proprio cognome « Luzzatto » con quello « Apollonio » ai sensi dell'art. 3 della legge 13 luglio 1939-XVII, n. 1055.

L'autorizzazione medesima è estesa alla moglie Müller Elvira fu Giovanni e fu Tommasini Virginia, nata a Trieste il 2 gennaio 1891, ed alla figlia Luzzatto Nella di Lionello e di Müller Elvira, nata a Trieste il 23 agosto 1926.

S'invita chiunque vi abbia interesse a presentare opposizione nel termine di trenta giorni di cui all'art. 5 della citata legge.

(4264)

CONCORSI

MINISTERO DELLA MARINA

Concorso a tre posti di fisico ed ingegnere elettrotecnico aggiunto nel ruolo del personale civile dei fisici ed ingegneri elettrotecnici per le Direzioni armi ed armamenti navali.

IL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO
MINISTRO PER LA MARINA

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e successive modificazioni;
Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960;
Visto il R. decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 1706;
Visto il R. decreto 28 settembre 1934, n. 1587;
Visto il R. decreto-legge 25 febbraio 1935, n. 116;
Visto il R. decreto-legge 25 febbraio 1935, n. 163;
Visto il R. decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176;
Visto il R. decreto 4 gennaio 1920, n. 39;
Visto il R. decreto-legge 2 dicembre 1935, n. 2111;
Visto il R. decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172;
Visto il R. decreto-legge 23 marzo 1935, n. 227;
Visto il R. decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1542;
Visto il R. decreto-legge 21 ottobre 1937, n. 2179;
Visto il R. decreto 22 novembre 1937, n. 2032;
Visto il R. decreto-legge 17 novembre 1938, n. 1728;
Vista la legge 20 aprile 1939, n. 591;
Visto il R. decreto-legge 5 dicembre 1938, n. 2011, ed in particolare gli articoli 16 e 20;
Vista la legge 20 marzo 1940, n. 233;
Vista la legge 16 aprile 1940, n. 237;
Vista la legge 14 giugno 1940, n. 1014;
Visto il R. decreto 9 luglio 1940, n. 1156;
Visto il decreto del DUCE del Fascismo, Capo del Governo in data 3 ottobre 1939-XVII e le note della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 7544/9-1.3.1. in data 21 dicembre 1939-XVIII e 28 maggio stesso anno, con le quali il Ministero della marina è stato autorizzato a bandire il concorso a 5 posti di fisico ed ingegnere elettrotecnico aggiunto nel ruolo del personale civile dei fisici ed ingegneri elettrotecnici per le Direzioni armi ed armamenti navali;
Considerato che, in applicazione del R. decreto 8 aprile 1939, n. 2241, due dei posti sopraindicati saranno riservati agli aiuti e assistenti universitari e conferiti con le modalità di cui al R. decreto medesimo;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami a 3 posti di fisico ed ingegnere elettrotecnico aggiunto nel ruolo del personale civile dei fisici od ingegneri elettrotecnici per le Direzioni armi ed armamenti navali con l'annuo stipendio ed il supplemento di servizio attivo inerenti al grado 10° (gruppo *A*) dell'ordinamento gerarchico, divisi nelle seguenti specialità:

Fisici	n. 2
Ingegneri elettrotecnici	» 1
Totale . .	n. 3

Ai candidati giudicati idonei, graduati immediatamente dopo i vincitori, potranno essere conferiti i posti riservati agli aiuti ed assistenti universitari in applicazione del R. decreto 8 aprile 1939, n. 2241, di cui alla premessa, che rimarranno scoperti.

Art. 2.

Al concorso possono partecipare i cittadini di razza non ebraica che siano iscritti al P.N.F. o alla Gioventù italiana del Littorio o ai Gruppi universitari fascisti, siano in possesso di uno dei titoli di studio indicati al n. 5 del seguente art. 4 e, alla data del presente decreto, abbiano compiuto l'età di 18 anni e non superata quella di anni 35.

Detto limite massimo di età è elevato ad anni 40, per coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-1918 e che abbiano partecipato, nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato, alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, oppure che, in servizio militare non isolato all'estero, dopo il 5 maggio 1936, abbiano partecipato alle relative operazioni militari; per gli invalidi di guerra o per la causa nazionale o per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale o in dipendenza di operazioni militari cui abbiano partecipato durante il servizio militare non isolato all'estero o che siano decorati al valore militare o promossi di grado militare per merito di guerra.

Per coloro che risultino regolarmente iscritti ai Fasci di combattimento senza interruzione prima del 28 ottobre 1922, nonchè per i feriti in possesso del brevetto di ferito per la causa fascista per eventi verificatisi dal 23 marzo 1919 al 31 dicembre 1925, che risultino iscritti ininterrottamente ai Fasci di combattimento dalla data dell'evento che fu causa della ferita, anche se posteriore alla Marcia su Roma, il detto limite massimo è elevato di quattro anni. Tale beneficio non si cumula con quello previsto dall'art. 3 del decreto 17 dicembre 1932 del Capo del Governo, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 21 dicembre 1932, ma è concesso in aggiunta a quello eventualmente spettante ai candidati ai termini del secondo comma del presente articolo.

Il limite massimo di anni 35 di età è elevato anche:

a) di due anni nei riguardi degli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

c) a 39 anni per gli aspiranti che siano soci di diritto dell'Unione Fascista fra le famiglie numerose, a sensi del R. decreto 22 novembre 1937, n. 2032.

L'elevazione di cui alla lettera *a*) si cumula con quella di cui alla lettera *b*) e tutte con quelle previste dal secondo e terzo comma del presente articolo purchè complessivamente non si superino i quarantacinque anni.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti degli aspiranti che alla data del presente bando già rivestano la qualifica di impiegato statale di ruolo.

Il candidato dovrà possedere la necessaria attitudine fisica anche per il servizio in colonia che sarà accertata all'atto della sua presentazione agli esami mediante visita medica inappellabile eseguita da ufficiali medici della Regia marina.

Da tale visita medica saranno esentati i concorrenti invalidi di guerra i quali verranno sottoposti a visita sanitaria dal collegio medico di cui all'art. 30 del regolamento approvato con R. decreto 29 gennaio 1922, n. 92, riguardante l'applicazione della legge 21 agosto 1921, n. 1312, per l'assunzione obbligatoria degli invalidi di guerra.

Il Ministero è giudice dell'ammissibilità o meno degli aspiranti; indipendentemente dai requisiti e dai documenti prescritti, esso si riserva la facoltà di escluderli dal concorso con provvedimento non motivato e insindacabile.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta bollata da L. 6, dovranno pervenire al Ministero della marina (Direzione generale dei personali civili - Divisione personali civili -

Sezione 2ª), non oltre sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente decreto.

Non saranno prese in considerazione quelle istanze che nel termine suddetto non siano state corredate di tutti i documenti richiesti ai comuni seguenti. Tuttavia l'Amministrazione potrà concedere in via eccezionale un termine ulteriore per regolarizzarne la documentazione.

Nelle domande gli aspiranti dovranno indicare:

a) il loro preciso recapito;

b) i documenti annessi alle domande;

c) che accettano qualsiasi destinazione comprese le Colonie dell'Africa Italiana e i Possedimenti dell'Egeo;

d) le specialità per le quali intendono concorrere;

e) la lingua straniera nella quale intendono sostenere la prova d'esame di cui al n. 4 del programma allegato.

I candidati dovranno inoltre dichiarare, sotto la loro personale responsabilità, di non appartenere alla razza ebraica.

Le domande degli invalidi di guerra, per la causa nazionale, per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale o per le operazioni belliche compiute in servizio non isolato all'estero, debitamente documentate dovranno pervenire al Ministero per il tramite della sede centrale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza degli invalidi di guerra, la quale dovrà unire il certificato di invalidità agli effetti della legge 21 agosto 1921, n. 1312.

Art. 4.

A corredo delle domande di ammissione dovranno essere uniti i seguenti documenti:

1) estratto dell'atto di nascita;

2) certificato comprovante la iscrizione del candidato al Partito Nazionale Fascista o alla Gioventù italiana del Littorio. Detto certificato, rilasciato dal segretario federale della Federazione fascista della Provincia in cui ha domicilio il candidato, deve contenere l'indicazione della data di iscrizione. La iscrizione non è richiesta per i mutilati o invalidi di guerra.

Per i candidati iscritti al Partito Nazionale Fascista da data anteriore al 28 ottobre 1922 senza interruzione, il certificato anzidetto dovrà essere ratificato dall'E. il Ministro Segretario del Partito o da uno dei Vice segretari del Partito stesso.

I feriti per la causa fascista dovranno allegare anche il relativo brevetto.

Gli italiani non regnicoli dovranno produrre un certificato di iscrizione ai Fasci italiani all'estero, redatto su carta legale, firmato personalmente dal segretario del Fascio all'estero in cui risiede l'interessato, ovvero dal Segretario generale o da uno degli Ispettori centrali dei Fasci all'estero.

Per i cittadini sanmarinesi residenti nel territorio della Repubblica i certificati di appartenenza al P.N.F. dovranno essere firmati dal Segretario del P.F.S. e controfirmati dal Segretario di Stato per gli affari esteri; mentre quelli rilasciati a cittadini sanmarinesi residenti nel Regno, saranno firmati dal segretario della Federazione che li ha in forza. I certificati di iscrizione ante-Marcia su Roma dovranno, comunque, avere il visto di ratifica dell'E. il Ministro Segretario del P.N.F. o di un Vice segretario.

I candidati ex combattenti non iscritti al P.N.F. potranno essere ammessi al concorso a condizione che comprovino di aver presentato domanda di iscrizione al P.N.F., ma la loro eventuale nomina è in ogni caso subordinata all'accettazione della domanda stessa.

3) certificato di cittadinanza italiana o di godimento dei diritti politici.

Agli effetti del presente decreto, sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non regnicoli e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta in virtù di decreto Reale;

4) certificato generale del casellario giudiziario;

5) certificato di buona condotta morale, civile e politica, da rilasciarsi dal podestà del Comune ove l'aspirante risiede;

6) diploma originale (o copia autentica di esso) di laurea in fisica o in ingegneria industriale (sottosezione elettrotecnica).

Non saranno ritenuti sufficienti i certificati;

7) certificato dal quale risulti che il concorrente ha sostenuto l'esame di Stato per l'abilitazione alla professione;

8) copia dello stato di servizio militare con l'annotazione delle benemerenze di guerra per gli aspiranti ex combattenti o che abbiano preso parte, nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato, alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, o che, in servizio militare non isolato all'estero dopo il 5 maggio 1936, abbiano partecipato alle relative operazioni militari, o che rivestano la qualità di invalido di guerra o per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale, o che siano divenuti invalidi in dipendenza di operazioni militari durante il servizio militare non isolato all'estero.

Coloro che non hanno prestato servizio militare dovranno presentare il certificato di esito di leva.

Coloro che furono imbarcati su navi mercantili durante la guerra 1915-1918 proveranno tale circostanza mediante esibizione di apposito certificato da rilasciarsi dall'autorità marittima competente.

Gli orfani dei caduti in guerra o per la causa nazionale o per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale o in dipendenza di operazioni militari durante il servizio militare non isolato all'estero ed i figli degli invalidi di guerra o degli invalidi per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale o degli invalidi in dipendenza di operazioni militari cui abbiano partecipato durante il servizio militare non isolato all'estero dovranno produrre un certificato comprovante tale loro qualità, da rilasciarsi dal podestà del Comune di loro abituale residenza;

9) fotografia di data recente del candidato con la sua firma autenticata dal podestà o da un notaio, quando il candidato non sia provvisto di libretto ferroviario del quale, in tale caso, dovranno essere segnalati gli estremi;

I candidati coniugati dovranno presentare il certificato di matrimonio dal quale risulti se essi abbiano o meno contratto matrimonio con persona straniera e, nell'affermativa, se vi fu l'autorizzazione ministeriale di cui agli articoli 2 e 18 del R. decreto-legge 17 novembre 1938, n. 1728 ovvero il matrimonio fu celebrato in difformità degli articoli 2 e 3 del citato Regio decreto.

I candidati che abbiano figli viventi dovranno presentare anche lo stato di famiglia.

Art. 5.

La domanda e i documenti devono essere conformi alle prescrizioni delle leggi sul bollo e debitamente legalizzati. Quelli indicati ai nn. 2, 3, 4, e 5 dell'art. 4 devono essere di data non anteriore di tre mesi a quella del presente decreto.

Gli aspiranti che provino con la copia del foglio matricolare di essere impiegati di ruolo in servizio civile in una Amministrazione dello Stato o ufficiali delle Forze armate dello Stato in servizio permanente effettivo (ad esclusione, quindi degli ufficiali di complemento), potranno esimersi dal presentare i documenti indicati ai nn. 1, 3, 4 e 5, salvo sempre al Ministero il diritto di chiederne l'esibizione.

I candidati che risiedono nelle Colonie potranno presentare in termine la sola domanda, salvo a produrre i documenti prescritti almeno dieci giorni prima dell'inizio delle prove scritte la cui data sarà loro comunicata dal Ministero.

I candidati che risiedono all'estero potranno produrre i documenti prescritti entro il termine di trenta giorni dopo la scadenza, normale, fermo l'obbligo di presentare in termine la domanda di ammissione.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, ad eccezione del requisito della età che deve sussistere alla data del presente bando di concorso.

Non è ammesso fare riferimento a documenti presentati presso altre Amministrazioni dello Stato.

Art. 6.

La Commissione giudicatrice verrà nominata dal Ministero della Marina e sarà così composta:

presidente: un ufficiale ammiraglio o generale A.N.;

membri: un ufficiale superiore A.N.; due professori di Regia università o della Regia Accademia navale; un funzionario della carriera amministrativa di grado non inferiore al 7°;

segretario: un funzionario della carriera amministrativa.

Art. 7.

Gli esami consisteranno in prove scritte, pratiche o orali, giusta gli appositi programmi.

Essi avranno luogo in Roma e le prove si svolgeranno nei giorni che saranno indicati con successivo decreto con le modalità di cui agli articoli 34, 35, 36, 37, 38 e 39 del R. decreto n. 2960, del 30 dicembre 1923, circa le disposizioni sullo stato giuridico degli impiegati civili dell'Amministrazione dello Stato.

Art. 8.

Per ciascuna prova, così scritta come orale, la Commissione dispone di dieci punti.

Sono ammessi alle prove orali i candidati che abbiano riportato nelle prove scritte ,una media di sette decimi e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

La prova orale non si intende superata se il candidato non abbia riportato almeno sei decimi.

La classificazione dei candidati in graduatoria viene fatta moltiplicando il punto di ciascuna prova così scritta come orale per il relativo coefficiente, sommando i prodotti ottenuti e rapportando infine la somma in ventesimi.

A parità di punti saranno osservate le preferenze stabilite dall'art. 1 del R. decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, integrato dai Regi decreti-legge 2 dicembre 1935, n. 2111, 2 giugno 1936, n. 1172, 21 ottobre 1937, n. 2179, dal R. decreto 9 luglio 1940, n. 1156, nonchè dall'art. 12 della legge 14 giugno 1940, n. 1014.

Art. 9.

Nel conferimento dei posti messi a concorso, saranno osservate le disposizioni contenute:

a) nell'art. 8 della legge 21 agosto 1921, n. 1312, nella legge 24 marzo 1930, n. 454, nell'art. 3 del R. decreto-legge 2 dicembre 1935, n. 2111, e nell'art. 3 del R. decreto-legge 21 ottobre 1937, n. 2179, rispettivamente a favore degli invalidi di guerra, degli invalidi per la causa nazionale, degli invalidi per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale, e degli invalidi in dipendenza di operazioni militari cui abbiano partecipato durante il servizio militare non isolato all'estero;

b) nell'art. 20 del R. decreto 8 maggio 1924, n. 843, negli articoli 7 e 13 del R. decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 48, nell'articolo unico del R. decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, e nell'articolo 4 del R. decreto-legge 21 ottobre 1937, n. 2179, rispettivamente a favore degli ex combattenti della guerra 1915-1918 e di coloro che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936 e di coloro che, in servizio militare non isolato all'estero dopo il 5 maggio 1936 abbiano partecipato alle relative operazioni militari;

c) nell'art. 56 della legge 26 luglio 1929, n. 1397, nell'art. 1 della legge 12 giugno 1931, n. 777, negli articoli 2 e 3 del R. decreto-legge 2 dicembre 1935, n. 2111, e nell'art. 3 del R. decreto-legge 21 ottobre 1937, n. 2179, rispettivamente a favore degli orfani dei caduti in guerra, degli orfani dei caduti per la causa nazionale, degli orfani dei caduti per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale, e degli orfani dei cittadini che, in servizio militare non isolato all'estero, sono caduti in dipendenza delle relative operazioni militari;

d) nell'art. 8 del R decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 1706, a favore di coloro che risultano regolarmente iscritti ai Fasci di combattimento senza interruzione da data anteriore al 28 ottobre 1922.

e) nell'art. 1 della legge 20 marzo 1940, n. 233 a favore di coloro che siano soci di diritto dell'Unione Fascista fra le famiglie numerose.

Art. 10.

I vincitori del concorso saranno assunti temporaneamente in prova per il periodo di sei mesi trascorso il quale, se, a giudizio del Consiglio di amministrazione, abbiano dimostrato capacità, diligenza e buona condotta, saranno definitivamente confermati nell'impiego con l'annuo stipendio iniziale stabilito pel grado 10° del gruppo *A*.

Coloro che allo scadere del periodo di esperimento non siano ritenuti, a giudizio del Consiglio di amministrazione, meritevoli di conferma, saranno licenziati senza diritto ad alcun indennizzo, salva la facoltà del Consiglio di amministrazione di prolungare l'esperimento per altri sei mesi.

Art. 11.

Durante il periodo di esperimento verrà corrisposto agli assunti in servizio un assegno mensile nella misura di L. 916,97, lorde oltre l'eventuale aggiunta di famiglia nella misura stabilita per il personale di ruolo. Il personale proveniente da altri ruoli, conserva durante il periodo di prova, lo stipendio di cui fosse eventualmente provvisto e la eventuale aggiunta di famiglia, nonchè il supplemento di servizio attivo. Se però il grado già ricoperto sia superiore a quello iniziale del nuovo ruolo, compete il supplemento di servizio attivo inerente al nuovo grado.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 1° settembre 1940-XVIII

p. *Il Ministro*: CAVAGNARI

PROGRAMMA DI ESAME DI CONCORSO

a) *Specialità fisici.*

1. — Prova scritta di « ottica ».

Svolgimento di un tema riguardante i seguenti argomenti di « ottica » (coefficiente 3).

Tempo concesso: ore 8 consecutive.

1) Luce e calore. Emissione. Assorbimento. Illuminazione. Fotometria.

2) Riflessione. Specchi piani e curvi. Prismi riflettenti. Rifrazione. Prismi e rifrazione. Dispersione. Spettro.

3) Proprietà cardinali dei sistemi ottici centrati (Ottica di Gauss). Lenti e sistemi di lenti.

4) Aberrazioni geometriche e cromatiche (Ottica di Seidel). Strumenti ottici. Metodi di correzione e di calcolo. Potere risolutivo di uno strumento ottico.

5) Lente d'ingrandimento. Microscopio. Cannocchiale (galileano, astronomico, terrestre). Collimatore. Obbiettivo fotografico.

6) Occhio. Visione binoculare. Strumenti binoculari e stereoscopici.

7) Sestante. Telemetri (Monostatici. Bistatici. A depressione). Periscopi. Congegni di puntamento. Inclinometri.

8) Fari e proiettori. Strumenti ottici di segnalazione. Strumenti topografici e geodetici. Strumenti fotogrammetrici. Spettroscopi a prismi. Rifrattometri.

9) Interferenze. Diffrazione. Interferometri. Polarimetri. Spettroscopi a reticolo.

2. — Prova scritta di « fotografia ».

Svolgimento di un tema riguardante i seguenti argomenti di « fotografia » (coefficiente 3).

Tempo concesso: ore 8 consecutive.

1) Obbiettivi (tipi diversi), caratteristiche principali, proprietà scelta, collaudo, impiego. Lenti addizionali. Filtri colorati. Otturatore (al diaframma o focale).

2) Apparecchi da presa. Apparecchi d'ingrandimento e di riduzione. Apparecchi di proiezione. Apparecchi per riproduzione.

3) Materiale sensibile negativo e positivo ai sali d'argento su lastra, pellicola e carta. Sensitometria generale. Sensitometria cromatica. Potere risolutivo. Illuminazione inattinica per il trattamento del materiale sensibile.

4) Sensibilizzazione e desensibilizzazione. Sviluppo. Fissaggio. Lavaggio. Essicamento. Rinforzo, indebolimento. Viraggio. Stampa dei positivi. Apparecchi speciali per stampa

5) Stereofotografia. Microfotografia. Metallografia. Radiografia. Fotografia con i raggi ultra violetti od infra rossi. Fotografia a colori. Cinematografia (presa e proiezione).

3. — Prova scritta di « fisica generale ».

Svolgimento di un tema riguardante i seguenti argomenti di « fisica generale » (coefficiente 3).

Tempo concesso: ore 8 consecutive:

1) Acustica: Propagazione e produzione dei suoni. Teorema di Newton. Principio di Huygens. Riflessione. Composizione dei suoni. Interferenza e battimenti. Risonanza acustica. Scala musicale. Voce e udito. Ultrasuoni.

2) Elettricità: Corrente elettrica e sue leggi fondamentali. Teoria e funzionamento delle macchine elettriche in genere. Illuminazione elettrica, a incandescanza, a scarica di gas. Proiettori. Condensatori. Accumulatori. Circuiti a correnti variabili.

4. — Prova scritta di traduzione in italiano di qualche brano di argomento tecnico, relativo alla specialità del candidato, dal francese nonchè dal tedesco oppure dall'inglese, a scelta dell'aspirante (coefficiente 2).

E' consentito l'uso del vocabolario.

Durata della prova: da fissarsi dalla Commissione.

5. — Prova orale consistente in una discussione sugli argomenti di cui ai numeri precedenti (coefficiente 3):

b) *Specialità ingegneri elettrotecnici.*

1. — Prova scritta di « elettrotecnica ».

Svolgimento di un tema riguardante i seguenti argomenti di « elettrotecnica » (coefficiente 3).

Tempo concesso: ore 8 consecutive.

1) Teoria e funzionamento delle macchine elettriche. Trasformatori. Macchine asincrone. Macchine sincrone. Dinamo a corrente continua. Motori a corrente continua. Illuminazione elettrica. Unità fotometriche. Lampade a incandescenza e lampede a scarica nel gas. Proiettori. Mutatori e raddrizzatori. Accumulatori. Linee di distribuzione e trasporto dell'energia elettrica.

2) Misure elettriche. Misure di corrente, di tensione, di resistenze, di induttanze e capacità. Misure di potenza.

Prove di collaudo delle macchine elettriche.

2. Prova scritta di « fisica ».

Svolgimento di un tema riguardante i seguenti argomenti di « fisica » (coefficiente 3).

Tempo concesso: ore 8 consecutive.

1) Acustica: propagazione e produzione dei suoni. Teorema di Newton. Principio di Huygens. Riflessione Composizione dei suoni. Interferenza e battimenti. Risonanza acustica. Scala musicale. Voce ed udito. Ultrasuoni.

2) Ottica: emissione e propagazione dell'energia raggiante. Riflessione. Rifrazione. Spettroscopia. Assorbimento. Diffrazione e polarizzazione della luce.

3. — Prova scritta di « comunicazioni elettriche ».

Svolgimento di un tema riguardante i seguenti argomenti di « comunicazioni elettriche » (coefficiente 3).

Tempo concesso: ore 8 consecutive.

1) Circuiti elettrici e costanti concentrate e a costanti distribuite. Propagazione delle perturbazioni elettriche lungo i fili. Equazione dei telefonisti.

2) Impedenza delle linee. Linee artificiali. Attenuazione e distorsione. Diafonia.

3) Quadripoli. Filtri.

4) Microfoni e telefoni.

5) Piezelettricità e magnetostrizione.

6) Circuiti oscillatori. Risonanze. Circuiti accoppiati.

7) La propagazione delle onde elettromagnetiche.

8) Tubi elettronici. Rivelatori. Amplificatori. Oscillatori. La modulazione radiotelefonica.

9) Antenne r. t. - Sistemi direttivi.

10) Cenni nella tecnica delle comunicazioni con altissime frequenze.

11) Radiogoniometria.

4. — Prova scritta di traduzione in italiano di qualche brano di argomento tecnico, relativo alla specialità del candidato, dal francese nonchè dal tedesco oppure dall'inglese, a scelta dell'aspirante (coefficiente 2).

E' consentito l'uso del vocabolario.

Durata della prova: da fissarsi dalla Commissione.

5. — Prova orale consistente in una discussione sugli argomenti di cui ai numeri precedenti (coefficiente 3).

Per entrambi le specialità la prova orale verterà anche sui seguenti argomenti:

Nozioni amministrative, corporative e di statistica (coefficiente 1):

1) Nozioni sull'ordinamento amministrativo dello Stato. Ordinamento dell'Amministrazione militare marittima. Conoscenza delle disposizioni regolamentari e legislative circa lo stato economico e giuridico degli impiegati statali.

2) Principî elementari sull'ordinamento corporativo dello Stato. Carta del lavoro. Associazioni sindacali. Federazioni. Confederazioni. Corporazioni. Consiglio nazionale delle corporazioni. Il contratto collettivo di lavoro. Disciplina dei conflitti collettivi di lavoro. La Magistratura del lavoro.

Cenni sulle disposizioni legislative per la prevenzione degli infortuni sul lavoro. Assicurazioni degli operai.

3) Elementi di statistica.

p. *Il Ministro*: CAVAGNARI

(4240)

MINISTERO DELL'INTERNO

Concorso a due posti di primo assistente chimico nei ruoli del Laboratorio di chimica dell'Istituto di sanità pubblica

IL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO
MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato ed il R. decreto 30 dicembre 1924, n. 2042, contenente norme speciali per l'ammissione e la carriera del personale per l'Amministrazione della sanità pubblica nonchè il R. decreto 3 novembre 1927, n. 2208, riguardante variazioni all'ordinamento dell'Amministrazione stessa;

Veduto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni statali;

Visto il R. decreto-legge 11 gennaio 1934, n. 27, che istituisce l'Istituto di sanità pubblica ed approva i ruoli organici del personale nonchè il R. decreto 1° luglio 1937, n. 1543, che approva il regolamento per l'esecuzione delle leggi sull'Istituto stesso;

Visto il regolamento per il personale dell'Amministrazione della sanità pubblica, approvato con R. decreto 25 giugno 1914, n. 702;

Decreta:

Art. 1.

È indetto un esame di concorso per la promozione a due posti vacanti di 1° assistente chimico (grado 8°) del ruolo del personale del Laboratorio di chimica dell'Istituto di sanità pubblica.

Art. 2.

Sono ammessi al concorso gli assistenti chimici del predetto ruolo, che alla data del presente decreto abbiano compiuto sei anni di effettivo servizio e che, a giudizio del Consiglio di amministrazione, abbiano dimostrato capacità, diligenza e buona condotta.

Gli aspiranti che non siano in possesso dello stato di coniugato o di vedovo potranno essere ammessi al concorso a sensi e per gli effetti del R. decreto-legge 25 febbraio 1939, n. 335.

Art. 3.

Agli effetti della determinazione dell'anzianità per l'ammissione all'esame sarà tenuto conto dell'eventuale periodo di prova ed anche del servizio prestato, anteriormente alla nomina ad impiego di ruolo, nei reparti combattenti durante la guerra 1915-1918, alle spedizioni in A.O.I. e nel servizio militare non isolato all'estero da valutarsi a norma dell'art. 9 del R. decreto 8 maggio 1924, n. 843, e dell'art. 3 del R. decreto-legge 6 gennaio 1927, n. 27, e del periodo d'iscrizione ai Fasci di combattimento in data antecedente al 28 ottobre 1922, da valutarsi a sensi degli articoli 4 e 5 del R. decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 1706.

Sarà inoltre tenuto conto delle abbreviazioni prevedute nella legge 3 gennaio 1939-XVII, n. 1, a favore dei candidati, coniugati o vedovi che abbiano uno o più figli.

Art. 4.

I funzionari che, trovandosi nelle condizioni richieste, intendono prender parte al concorso dovranno far pervenire alla Direzione dell'Istituto di sanità pubblica una domanda in bollo da L. 6, entro il 20° giorno dalla data di pubblicazione del presente decreto sul Bollettino del personale di questo Ministero.

Art. 5.

Gli esami consteranno di una prova scritta, di quattro prove pratiche e di una prova orale e verteranno sulle materie contenute nel seguente programma:

I. — La prova scritta riguarda: l'igiene generale (suolo, aria, acqua, abitazioni, alimenti e bevande);

II. — Le prove pratiche riguardano:

1) l'analisi qualitativa di una miscela di almeno cinque acidi e cinque basi;

2) la determinazione quantitativa di almeno due componenti di una miscela di sali inorganici;

3) la chimica applicata all'igiene;

4) il riconoscimento di una sostanza organica.

III. — La prova orale comprende:

1) l'ordinamento sanitario del Regno e la legislazione relativa alle bevande, agli alimenti e agli oggetti d'uso;

2) la discussione sugli argomenti che sono oggetto delle prove pratiche e sul giudizio che può desumersi dalle analisi chimiche;

3) la legislazione speciale riguardante l'esercizio delle farmacie: leggi, regolamenti, circolari ed istruzioni in vigore, farmacopea ufficiale, ispezioni alle farmacie ed alle officine di prodotti chimici usati in medicina e di prodotti galenici;

4) traduzione a vista dal tedesco o dall'inglese in italiano, conversazione in una delle due lingue. Il candidato dovrà intanto indicare nella domanda la lingua estera, nella quale intende sostenere la prova prescritta.

Dette prove avranno luogo in Roma presso l'Istituto di sanità pubblica nei giorni che saranno stabiliti con successivo provvedimento innanzi alla speciale Commissione formata a sensi dell'art. 18 del regolamento per l'esecuzione delle leggi sull'Istituto di sanità.

Il direttore di detto Istituto è incaricato dell'esecuzione del presente decreto, che sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione a sensi di legge.

Roma, addì 27 settembre 1940-XVIII

p. *Il Ministro*: BUFFARINI

(4265)

LONGO LUIGI VITTORIO, *direttore* — GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore agg.* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato — G. C.